

COPIA

19 IP GPE LEG

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
21 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO U.D. TRIBUNALE DI MESSINA

Avv. Alessandra Crinò
Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA
Tel: 090 6512307 Fax 090.2920385

PROCURA
Conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi, all'avv.to Alessandra Crinò con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e nominare sostituti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, via Maddalena, 13, is.147. Ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.n.196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e strumentali al mandato conferito e dichiaro di essere informato dei relativi diritti ex art.13 del citato decreto. Ai sensi dell'art.4,3° c. del d.lgs. n.28/10 dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto.
Messina, 15/9/2010

Atto di citazione

Per la sig.ra Raneri Rita Concetta, nata a Taormina il 26-6-1967 (RNRRRNN67H66L042P), e per la sig.ra Intelisano Laila, nata a Taormina, il 30.05.1991 (C.F.: NTLA91E70L042O), entrambe residenti in Castelmola (ME), c.da Luppineria, ed elettivamente domiciliate in Messina, via Maddalena, 13, is.147, presso lo studio dell'avv. Alessandra Crinò (c.f. CRNLSN69C61F158M), che le rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto, ammesse al patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con atto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina prot.4733 del 24-11-2010 e prot.4732 del 24-11-2010 adunanza del 1-12-2010

CITANO

- **Provincia Regionale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo della Provincia, con sede in P.zza Antonello, 98123, Messina

A comparire davanti al Tribunale di Messina, per l'udienza del 10-05-2011 ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, innanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui all'artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà nella sua contumacia per ivi sentire accogliere le domande in fondo spiegate alle quali si premette:

Raneri Rita Concetta
Intelisano Laila

IN FATTO

1. in data 29 giugno 2008, in Taormina, la sig.ra Intelisano Laila percorreva alla guida dello scooter tipo Liberty 50 targ.ZAPC3730000036623 di proprietà della sig.ra Raneri Rita Concetta, la via Leonardo da Vinci con direzione Taormina-Castelmola, allorquando, giunta all'altezza della località <<Madonna Rocca>>, a causa di una vasta chiazza d'olio e di un anomalo avvallamento della

questo
150
Cron. N. 2
SPECIFICA

Diritti
Accesso
Trasf.
TOTALE
10% Trasf.
Spese Postali
4.49

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/01/2011
Protocollo n°0003170/11

235/02
25 GEN. 2011

Mod 2/B/SG N. 27

Avv. Alessandra Crinò

Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA
Tel: 090.6512307 Fax 090.2920385

- carreggiata, per nulla segnalato, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra.
2. Sul luogo del sinistro interveniva l'agente di Polizia Municipale del Comune di Taormina, sig. Nino Raneri.
 3. a causa della caduta, il mezzo subiva ingenti danni e la sig.ra Intelisano Laila riportava delle gravi lesioni e veniva subito trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso di Taormina, ove i medici disponevano l'immediato ricovero con la diagnosi di "*frattura piatto tibiale*" della gamba dx, riscontrando inoltre lesioni traumatiche osteo-articolari al gomito;
 4. in data 04.07.08 la Sig.ra Intelisano subiva intervento chirurgico per riduzione e stabilizzazione con f.e.a ibrido;
 5. in data 07.07.08 la Sig.ra Intelisano veniva dimessa con una prognosi di 60 gg. e con indicazione di deambulazione assistita e divieto di carico sull'arto inferiore destro, inoltre le veniva prescritto lo svolgimento di kinesiterapia di mantenimento articolare del ginocchio e della caviglia dx; e rinviata ad un successivo controllo clinico e radiografico del ginocchio a 30 gg.
 6. in data 05.09.08 l'attrice subiva un secondo intervento per la RIMOZIONE FEA IBRIDO, e dimessa, le veniva prescritta la deambulazione assistita con due stampelle, la crioterapia e il divieto di carico per ulteriori 25 gg.;
 7. in data 19.11.08, l'attrice (Intelisano Laila) concludeva le sedute di fisioterapia che le erano state prescritte e alla successiva visita ortopedica di controllo, presso l'ospedale di Taormina, in data 20.11.2008, veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi dal trauma subito a causa del sinistro del 29/06/08.
 8. l'infortunio costringeva la sig.ra Intelisano a continui cicli di fisioterapia e terapia farmacologia come da documentazione allegata, nonché all'esborso di cospicue somme per visite, accertamenti ed acquisto di medicinali, quantificate in € 431.37 (vedi allegati).
 9. il mezzo su cui viaggiava la sig.ra Intelisano , di proprietà della sig.ra Raneri, a

100 2.2.1
A.

Avv. Alessandra Crinò

Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA*
Tel: 090.6512307 Fax 090.2920385

causa della caduta subiva dei danni le cui riparazioni, giusto preventivo rilasciato dall'officina meccanica di Puglia Valentino, via San Pietro, n16, Giardini Naxos, venivano quantificate in € 255,00.

10. con lettera del 18-3-2009, le sigg.re Raneri ed Intelisano formalizzavano richiesta di risarcimento danni nei confronti della Provincia Regionale di Messina, a mezzo del sottoscritto procuratore;
11. in esito a tale richiesta la Provincia Regionale dava riscontro richiedendo la compilazione di un <<modello informativo>> ed in seguito faceva periziare da un proprio tecnico il mezzo della sig.ra Raneri, dopodiché non formalizzava alcuna proposta risarcitoria.

IN DIRITTO

Per come rappresentato in fatto, il sinistro è avvenuto a causa di un avvallamento anomalo del manto stradale, non segnalato in alcun modo, e dalla presenza di una vasta chiazza di olio che hanno causato la perdita di aderenza dello scooter e la conseguenziale caduta della sig.ra Intelisano.

La strada, teatro del sinistro, è di proprietà della Provincia di Messina, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt.2051 e 2043 c.c. essa è tenuta a risarcire tutti i danni subiti dalle attrici, conseguenti alla presenza di una insidia occulta ed imprevedibile.

Difatti, una strada aperta al pubblico, non deve presentare per l'utente una situazione di pericolo occulto (insidia), ricorrente ogni qualvolta l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere o evitare l'ostacolo (in tal senso: Cass. 26 maggio 2004 n. 10132, Cass. 22 aprile 1999 n.3991);

- vale rilevare che nel caso di specie è stato violato un preciso obbligo di custodia da parte dell'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 2051 c.c., su un tratto di strada già più volte teatro di sinistri causati sempre dalla presenza di insidie.
- Così titola l'articolo di giornale del quotidiano <<la Gazzetta del Sud>>

Avv. Alessandra Crinò

Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA
Tel: 090.6512307 Fax 090.2920385

pubblicato il giorno successivo all'incidente, dove viene sommariamente riportata la dinamica del sinistro: *"la giovane sembra possa essere caduta proprio nel punto in cui insiste da sempre un avvallamento pericoloso che andrebbe eliminato>>>.*

Dalla proprietà della strada discende èer l'Ente non solo l'obbligo alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente applicazione della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Così come esplicitato in sentenza del Tribunale di Trani del 5 maggio 2010 n. 367. Difatti, ritenere applicabile per tali categorie di beni la responsabilità ex art.2043 e non anche la responsabilità da custodia costituirebbe per l'ente un ingiustificato privilegio con un conseguente deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.

Ciò premesso, si chiede che

Il Tribunale di MESSINA

respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, e per tutti i motivi sopra dedotti, voglia

1. ritenere e dichiarare che il sinistro occorso, in data 29 giugno 2008, in Taormina, ai danni della sig.ra Intelisano Laila, descritto al punto 1) della narrativa, si è verificato per fatto e colpa della Provincia Regionale di Messina, Ente proprietario della strada, a causa della cattiva manutenzione della strada e per la presenza di una insidia imprevedibile ed occulta.
2. ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Intelisano Laila al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro, del danno biologico ed esistenziale e delle spese sostenute per le cure mediche, specificate in narrativa.
3. per l'effetto condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra Intelisano Laila di una somma non inferiore a € 100.000,00 o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo di disponendo

Avv. Alessandra Crinò

Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA
Tel: 090.6512307 Fax 090.2920385

- c.t.u., oltre il rimborso delle spese mediche, rivalutazione ed interessi come per legge;
4. disporre consulenza medico-legale sulla persona della sig.ra Intelisano Laila per accertare natura e durata della malattia, esistenza ed entità dei postumi;
 5. ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Raneri Rita Concetta al risarcimento di tutti i danni subiti al proprio mezzo a causa del sinistro, compresi quelli derivanti dal fermo tecnico e dal suo deprezzamento;
 6. per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della sig.ra Raneri Rita Concetta di una somma non inferiore a € 500,00 o di quella diversa somma che dovrà essere accertata in corso di causa, comprensiva della valutazione del fermo tecnico e del deprezzamento del mezzo;
 7. in via istruttoria ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
 - a) *<<vero che in data 29 giugno 2008, in Taormina, la sig.ra Intelisano Laila alla guida dello scooter tipo Libety 50 targ.ZAPC3730000036623 di proprietà della sig.ra Raneri Rita Concetta, percorreva la via Leonardo da Vinci con direzione Taormina-Castelmola; allorquando; giunta all'altezza della località <<Madonna Rocca>>, a causa di una vasta chiazza d'olio e di un anomalo avvallamento della carreggiata, per nulla segnalato, perdeva il controllo del mezzo rovinando violentemente a terra>>* b) *<<vero che il manto stradale del luogo ove è avvenuto il sinistro presentava un avvallamento anomalo e per nulla segnalato ai fruitori della via>>* c) *<<vero che sul luogo del sinistro oltre all'avvallamento anomalo del manto stradale vi era anche la presenza di una ampia e vasta chiazza di olio>>*; d) *<<vero che a seguito dell'impatto con il suolo la sig.ra Intelisano Laila riportava gravi lesioni e veniva trasportata in ospedale con un mezzo del 118 e il mezzo da lei condotto subiva ingenti danni>>*. Si indicano come testi i sigg.ri Nino Raneri, agente di Polizia Municipale del Comune di

Avv. Alessandra Crinò

Via Maddalena, n.13, is.147 MESSINA
Tel: 090.6512307 Fax 090.2920385

Taormina, intervenuto sui luoghi del sinistro e il sig. Gullotta Giuseppe, Culoso Antonino e Di Franco Rosa.

8. Ammettere ancora prova per testi sulle seguenti circostanze: <<vero che le riparazioni effettuate sullo scooter tipo Libety 50 targ.ZAPC3730000036623 di proprietà della sig.ra Raneri Rita Concetta ammontano a €255,00>> si indica come teste il sig. Puglia Valentino

9. con riserva di richiedere ulteriori mezzi di prova

10. condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ~~il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riacceve i secondi.~~

Ai sensi dell'art. 9 e segg. del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara espressamente che il valore della presente controversia è di €.120.000,00 e ai sensi dell'art.

11 è esente dal versamento del contributo unificato per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Salvo ogni altro diritto

Messina, 11.01.2011

Avv. Alessandra Crinò

Relevé di Notifica

Ad intervenire come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche, presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato copie del su esato atto e:

- Provincie Baionde di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la causa presso il Palazzo delle Provincie, con sede in Piazza Antonello, 85/123 - Messina - e presso nell'imp. n. 10 - Campo

Ambrosio S. 21/01/11





ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
MESSINA

Prot.n.4732/10

Messina 01.12.2010

Alla Cancelleria
Tribunale di
Messina

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via S.Cecilia, is.104, n.45/c
98123 - M E S S I N A

Egr.Sig.
Laila Intelisano
C.da Luppineria
Castelmola

In allegato trasmetto delibera adottata da questo Consiglio nella seduta del 01.12.2010.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Avv. Francesco Marullo)



CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

M E S S I N A

Adunanza n.48 del 01.12.2010

L'anno duemiladieci, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 16,00 in Messina, nei soliti locali, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con l'intervento dei signori consiglieri:

O m i s s i s

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi.

IL CONSIGLIO

vista l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della istanza di seguito indicata, delibera di **ammettere al patrocinio** a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, la **sig.ra Laila Intelisano**, nata a Taormina il 30.05.1991 e residente in Castelmola C.da Luppineria, per iniziare avanti il Tribunale di Messina il giudizio avente ad oggetto "risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale" con il patrocinio dell'avv. Alessandra Crinò, iscritto nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da quest'Ordine.

Dispone inviarsi copia conforme all'originale della delibera e del fascicolo al Tribunale di Messina ed alla Agenzia delle Entrate e di darsi comunicazione all'interessata.

Il segretario

F.to Avv. Vincenzo Ciraolo

Depositato in Segreteria il 01.12.2010

E' copia conforme all'originale 01.12.2010

Il Presidente

F.to Avv. Francesco Marullo

Il Coordinatore di Segreteria

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Catalfamo

Il Coordinatore di Segreteria

Dr.M.Gabriella Catalfamo

ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
MESSINA

Messina 01.12.2010

n. 4733/10

Alla Cancelleria
Tribunale di
Messina

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via S. Cecilia, is. 104, n. 45/c
98123 - MESSINA

Egr. Sig.


Raneri Rita Concetta
C.da Luppineria
Castelmola

In allegato trasmetto delibera adottata da questo Consiglio nella seduta del 01.12.2010.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Avv. Francesco Marullo)



CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

M E S S I N A

za n.48 del 01.12.2010

no duemiladieci, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 16,00 in Messina, nei soliti locali, si
riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con l'intervento dei signori consiglieri:

O m i s s i s

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi.

IL CONSIGLIO

vista l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della istanza di seguito indicata, delibera di
ammettere al **patrocinio a spese dello Stato**, in via anticipata e provvisoria, la **sig.ra Raneri Rita
Concetta**, nata a Taormina il 26.06.1967 e residente in Castelmola C.da Luppineria, per iniziare
avanti il Tribunale di Messina il giudizio avente ad oggetto "risarcimento danni da sinistro stradale"
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Crinò, iscritto nell'apposito elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato tenuto da quest'Ordine.

Dispone inviarsi copia conforme all'originale della delibera e del fascicolo al Tribunale di
Messina ed alla Agenzia delle Entrate e di darsi comunicazione all'interessata.

Il segretario

F.to Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Presidente

F.to Avv. Francesco Marullo

Depositato in Segreteria il 01.12.2010

Il Coordinatore di Segreteria

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Catalfamo


E' copia conforme all'originale 01.12.2010

Il Coordinatore di Segreteria



Dr.M.Gabriella Catalfamo

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttoptmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c. *

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro